

prof. avv. Vincenzo Donativi

“La nuova pubblicità delle procedure fallimentari”

(Lecce, 14 dicembre 2007)

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

1. L'accresciuto ruolo del registro delle imprese nella riforma fallimentare

1.1 Come già era accaduto con la riforma delle società di capitali, anche la riforma fallimentare ha determinato un ampliamento del ruolo del registro delle imprese, in una duplice prospettiva:

- i)* aumento del numero delle fattispecie oggetto di pubblicità;
- ii)* enfaticizzazione del ruolo della pubblicità legale, con allargamento della fattispecie in cui il registro delle imprese svolge un ruolo più intenso rispetto alla classica pubblicità “dichiarativa” (o alla più semplice “pubblicità-notizia”).

1.2 Quanto al profilo *sub i)*

Si vedano, in particolare, gli artt.:

- 33, ult. comma (relazione semestrale del curatore)
- 152 (proposta di conc. fall.)
- 182-*bis*, commi 2 e 5 (accordi di ristrutturazione dei debiti e relativo decreto di omologazione)

Mentre è singolare che non sia stata prevista la pubblicità:

- dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio
- del provvedimento di “esdebitazione”
- (e dei provvedimenti di revoca e/o sostituzione del curatore)

1.3 Quanto al profilo *sub ii)*

Si vedano, in particolare, gli artt.:

- 10, con la cancellazione che diventa il *dies a quo* per la decorrenza del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento

- 16, comma 3, laddove ora si afferma che gli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese (diversamente dal vecchio testo, in cui si stabiliva semplicemente che «la sentenza è provvisoriamente esecutiva»)
- 18, comma 3, laddove ora si afferma che il termine per l'appello decorre, per il debitore, dalla notificazione della sentenza e, per tutti gli altri interessati, dall'iscrizione nel registro delle imprese
- 147, relativamente al decorso del termine di un anno per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili
- 182-*bis*, comma 5, secondo cui l'accordo di ristrutturazione dei debiti «acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese»
- (182-*bis*, comma 2, secondo cui le opposizioni all'accordo possono essere presentate entro trenta giorni dalla sua pubblicazione)

1.4 Sempre sotto il profilo pubblicitario, tuttavia, non potrebbe omettersi di considerare le “tensioni evolutive” (o, talora, le contraddizioni vere e proprie) che la riforma fallimentare ha contribuito ad alimentare rispetto a principi e fondamenti della materia del registro delle imprese. Esempi:

- la cancellazione di cui all'art. 10, se da una parte sembra configurare un'ipotesi di iscrizione con efficacia costitutiva, dall'altra appare sistematicamente *sui generis*, in quanto ammette una singolare prova contraria
- all'art. 17 si parla di “annotazione” della sentenza mediante la sua “iscrizione” presso “l'ufficio del registro delle imprese”
- allo stesso art. 17, comma 2, si prevede una doppia iscrizione, «presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta», non tenendo conto del fatto che il registro è unitario ed è tenuto su base informatica con possibilità di accesso telematico su tutto il territorio nazionale, laddove invece la doppia pubblicità, non apportando vantaggi percepibili sul

piano pratico, finisce anzi per introdurre questioni interpretative di non facile soluzione (v. *infra*)

- all'art. 33, ult. comma, si prevede la semplice “trasmissione” della relazione del curatore, senza precisare se la stessa debba formare oggetto di iscrizione o (in tal caso più correttamente) di deposito
- analogamente, all'art. 182-*bis* è prevista la “pubblicazione”, invece che il deposito o (in tal caso più correttamente) l'iscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
- all'art. 118, ult. comma, è previsto che, in caso di fallimento di società, il curatore, a seguito della chiusura del fallimento, ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese, così dando luogo ad una contraddizione evidente con l'innovazione che era stata invece introdotta dalla riforma societaria (nuovo art. 2484 c.c., a fronte del vecchio art. 2448 c.c.), che aveva espunto il fallimento dalle cause di scioglimento di una società di capitali. Sul punto, tuttavia, è intervenuto l'ultimo decreto “correttivo”.

2. Le relazioni del curatore ex art. 33, ult. comma

- 2.1 La norma parla di “trasmissione”, non di iscrizione o di deposito
 - sul piano interpretativo, tuttavia, è possibile affermare che si tratti di “deposito”;
 - argomentazioni a supporto
 - superamento (attraverso l'interpretazione “estensiva”) del problema della “tipicità”
- 2.2 La trasmissione deve avvenire “per via telematica”
 - non solo per le società, ma anche per le imprese individuali
 - se trasmessa con modalità differenti: rifiuto
- 2.3 Termine per l'adempimento
 - 15 giorni, contro la tendenza del sistema (ai 30 giorni)
 - omissione o ritardo e art. 2630 c.c.

- difficoltà di individuare un *dies a quo*
 - se sia possibile trasmetterla all'ufficio prima del deposito in cancelleria
- 2.4 Soggetto obbligato ad effettuare la trasmissione
- 2.5 Documentazione da allegare alla trasmissione
- 2.6 Effetti della pubblicazione
- pubblicità-notizia
 - possibile rilevanza *ex art. 36*
- 2.7 Vale solo per i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006

3. Le occasioni mancate

- 3.1 L'autorizzazione all'esercizio provvisorio:
- tentativi di recuperare la pubblicità per via interpretativa
 - ostacoli all'accoglimento di una interpretazione estensiva
 - inammissibilità di una integrazione del sistema attraverso l'analogia.
- 3.2 Il decreto di esdebitazione:
- l'abrogazione del registro dei falliti e della riabilitazione
 - l'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione e la sua indubbia rilevanza per gli interessi dei terzi
 - utilità di una informazione pubblica analoga a quella un tempo prevista per la riabilitazione
 - impossibilità di integrazione del sistema pubblicitario per difetto di pubblicità.

4. La cancellazione dal registro delle imprese quale *dies a quo* per la decorrenza del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento

- 4.1. *Excursus* storico dell'art. 10 ante-riforma:
- la giurisprudenza e il "diritto vivente" in materia di estinzione delle società

- la sentenza n. 319/00 della Corte Costituzionale
- le sentenze del 2001 e del 2002 della Corte Costituzionale in tema di imprenditore individuale
- la riforma societaria e l'art. 2495, comma 2, c.c.
- il nuovo art. 10, l. f.

4.2. Il nuovo ambito applicativo “soggettivo” della norma:

- gli imprenditori “collettivi”: significato letterale e tipologie
- società di capitali e di persone
- consorzi, geie, etc.
- associazioni e fondazioni di impresa

4.3. L'ambito “oggettivo”:

- una cancellazione con efficacia costitutiva o dichiarativa?
- la possibilità di prova contraria in caso di impresa individuale o di cancellazione d'ufficio di imprenditori collettivi
- l'ultimo decreto correttivo (n. 169 del 2007).

5. Il registro delle imprese nel nuovo art. 147 l. f.

- 5.1. Confronto fra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 147
- 5.2. Il ruolo del R.I. ai fini del decorso del termine annuale
- 5.3. Tipologia delle “formalità per rendere note ai terzi i fatti indicati”
- 5.4. Ricadute applicative e ipotesi sistematiche relativamente alla legittimazione alla presentazione della domanda di iscrizione del recesso.

6. Il registro delle imprese: nella fase di apertura e chiusura del fallimento

- 6.1. La sentenza dichiarativa di fallimento e l'art. 17, l. f.:

- unitarietà di regime a prescindere dalla natura del soggetto dichiarato fallito
- estensione della medesima pubblicità alla sentenza che revoca il fallimento (non anche alla sentenza che rigetta l'opposizione, al decreto che respinge l'istanza di fallimento, al decreto di corte d'appello che respinge il relativo reclamo, né alla sentenza di corte d'appello che accoglie il reclamo contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento).

6.2. Specificità del procedimento di iscrizione:

- la norma parla di annotazione ma si tratta di iscrizione
- gli effetti di tale iscrizione
- la legittimazione del cancelliere
- il termine per l'adempimento
- le modalità di trasmissione
- i contenuti dell'estratto
- i termini per procedere all'iscrizione.
- la pubblicità della nomina del curatore e delle relative cause di cessazione dall'ufficio
- Il problema dell'esercizio provvisorio.

6.3. L'ufficio competente e l'eventualità della doppia iscrizione.

6.4. Pubblicità e ruolo del curatore alla chiusura del fallimento.